



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.7.2023
COM(2023) 450 final

ANNEX

ALLEGATO

della

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adozione del suo regolamento interno per la selezione del presidente

ALLEGATO

Progetto di regolamento interno per la selezione del presidente del comitato dell'OMC per gli appalti pubblici ("comitato")

- 1) Le parti designano con cadenza annuale un presidente tra i rispettivi rappresentanti in seno al comitato per gli appalti pubblici.
- 2) Le parti possono decidere di prorogare il mandato del presidente sulla base del suo programma di lavoro per l'anno successivo.
- 3) Il presidente è selezionato tra i candidati in base alle competenze, all'esperienza, alla disponibilità e alle capacità di far fronte alle responsabilità che ne derivano. Il presidente esercita le sue funzioni a titolo personale.
- 4) Il presidente uscente tiene consultazioni per agevolare la selezione. In assenza di un presidente, le parti possono nominare per consenso un presidente ad interim o invitare la parte che ha designato il presidente precedente a tenere tali consultazioni.
- 5) Prima o durante le consultazioni, al candidato o candidati alla carica di presidente è data la possibilità di presentare alle parti le rispettive proposte di programmi per il periodo di presidenza del comitato.
- 6) La nomina ha luogo nel corso della prima riunione ordinaria dell'anno del comitato. Qualora si renda vacante la carica di presidente nel corso dell'anno, le parti si adoperano per trovare un sostituto nel più breve tempo possibile.
- 7) La nomina diviene effettiva al termine della riunione di cui al paragrafo precedente. Se in quel momento la carica di presidente è vacante, la nomina diviene effettiva immediatamente.
- 8) Il presidente resta in carica fino al termine della prima riunione ordinaria dell'anno civile successivo, a meno che non sia più in grado di esercitare le sue funzioni o si dimetta prima.
- 9) Se le parti non riescono a raggiungere un consenso sulla selezione del presidente, con la conseguenza che il comitato non è in grado di adempiere l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno, il comitato può nominare, per consenso, un presidente ad interim tra i candidati o, in alternativa, invitare la parte che ha designato il presidente precedente ad organizzare temporaneamente le riunioni del comitato fino al momento in cui sia possibile procedere alla nomina di un presidente.
- 10) Le parti possono decidere di integrare le disposizioni del presente regolamento interno. Il regolamento interno può essere riesaminato entro cinque anni dalla sua adozione.